



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020**

**ASSE II
INCLUSIONE SOCIALE**

**OBIETTIVO TEMATICO 9
PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, COMBATTERE LA POVERTÀ E
OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE**

**AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT)
PER L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI**

ANNO 2016

Direttiva

Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	4
2. Premessa.....	7
3. Risorse.....	8
4. Finalità e obiettivi.....	8
5. Destinatari.....	9
6. Soggetti proponenti.....	10
7. Partenariati.....	11
8. Diffusione della iniziativa e selezione dei candidati.....	13
9. Tipologie di Azioni.....	14
10. Tipologie di interventi collegati alle Azioni.....	15
10. 1 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 1.....	15
10. 2 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 2.....	19
10. 3 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 3.....	21
10. 4 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 4.....	24
11. Indennità di partecipazione e borsa di tirocinio.....	26
12. Incentivi alla assunzione.....	26
13. Bonus di conciliazione.....	27
14. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR.....	28
15. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi alla occupazione di lavoratori con disabilità e i costi di assistenza fornita a lavoratori svantaggiati.....	30
16. Valore degli interventi previsti nel PAI.....	30
17. Finanziabilità delle proposte progettuali.....	31
18. Cofinanziamento privato.....	32
19. Gruppo di lavoro.....	33
20. Delega.....	35
21. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	35
22. Premialità.....	37
23. Procedure e criteri di valutazione.....	37
24. Tempi e esiti delle istruttorie.....	40
25. Avvio e chiusura dei progetti.....	41
26. Monitoraggio.....	41
27. Comunicazioni.....	42
28. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti.....	42
29. Indicazione del foro competente.....	42

30. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 42

31. Tutela della privacy 42

APPENDICE 43

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 (BUR n. 18 del 26/02/2016) Bilancio di previsione 2016-2018;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 254 del 08 marzo 2016, Allegato C "Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS) per la realizzazione di servizi di conciliazione nell'ambito di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020".

2. Premessa

L'Avviso, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'Asse II "Inclusione Sociale", promuove interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati sostenendo processi di creazione di nuova occupazione anche mediante lo sviluppo di nuove imprese.

In particolare, il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'**Obiettivo Tematico 9** del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della **priorità d'investimento 9.i** il cui risultato atteso consiste nel realizzare **interventi multi professionali** e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei destinatari. Nello specifico il conseguimento dell'obiettivo è volto a consentire un sensibile incremento del **tasso di partecipazione attiva dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro** e a sviluppare azioni specifiche mirate all'**innovazione dei sistemi di welfare**, all'attivazione e al coinvolgimento dei cittadini anche attraverso l'apertura di **sistemi di governance territoriali**.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente avviso.

Asse II	INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1013/13)	Promuovere l'Inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione
Obiettivo specifico	7 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione della innovazione sociale
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	9.i L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
Indicatori di risultato pertinenti	PR05 Persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa PR06 Disabili assunti in corso d'anno e ancora in forza al 31 dicembre
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO07 le persone di età superiore a 54 anni CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) CO19 le persone provenienti da zone rurali CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico CO16 le persone con disabilità CO17 le altre persone svantaggiate
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disabili Famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale, con priorità alla presenza di minori Disoccupati di lunga durata Altre tipologie di svantaggio

3. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Sociale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento di persone svantaggiate ammontano ad un totale di **Euro 5.000.000,00** a valere sull'Asse II POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FdR	Risorse FSE	Co-finanz. Reg.	Totale	
Asse	Priorità di investimento						
II	Inclusione sociale	9.i	2016	875.000,00	1.250.000,00	375.000,00	2.500.000,00
			2017	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	2.000.000,00
			2018	175.000,00	250.000,00	75.000,00	500.000,00
Totale complessivo						5.000.000,00	

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 50% anziché al 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

4. Finalità e obiettivi

Come ricordato nella Raccomandazione del Consiglio sul Programma Nazionale di Riforma 2015 (2015/C 272/16 del 14 luglio 2015) l'Italia ha registrato uno degli aumenti più elevati dei tassi di povertà e di esclusione sociale nell'Unione. La disoccupazione di lunga durata risulta essere uno dei fattori più incidenti sulla povertà e l'esclusione sociale. *Quanto più le persone restano fuori dal mercato del lavoro tanto più è difficile per loro essere nuovamente assunte perché le loro competenze si depauperano.* Si rischiano quindi difficoltà personali, un minore impiego di capitale umano, un spreco di potenziale economico e un aumento della spesa sociale. La disoccupazione di lungo periodo costituisce quindi una delle principali sfide del programma per la crescita e l'occupazione delineato nell'analisi annuale della crescita e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2015¹.

L'associazione tra povertà e specifici gruppi sociali varia nel tempo e dipende dalle caratteristiche e dalle trasformazioni del sistema produttivo e sociale più in generale. La crisi infatti, contribuendo a far mutare le condizioni economiche e sociali del Paese, ha determinato l'ampliamento dei gruppi sociali colpiti dalla povertà.

Secondo il Bollettino statistico della Banca d'Italia "I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2014", pubblicato a dicembre 2015, il reddito equivalente, una misura del livello di benessere individuale ottenuta tenendo conto della struttura familiare, nel 2014 è ulteriormente diminuito.

Il numero di persone che vive in povertà assoluta è più che raddoppiato nel giro di sette anni, passando da 1,8 a 4,1 milioni tra il 2007 e il 2014 (Istat, 2015).

Sono mutate le caratteristiche delle persone che vivono in povertà assoluta. Da un lato si sono aggravate e cronicizzate le condizioni di chi già viveva in povertà e dall'altro nuove categorie sociali si sono ritrovate sotto la soglia di povertà. In termini assoluti, la povertà continua a colpire in modo molto più consistente i gruppi sociali tradizionalmente più deboli cioè quelli esclusi dal lavoro (un nucleo su 5 vive sotto la soglia di povertà), tuttavia è triplicata la percentuale di nuclei con almeno una fonte di reddito che vive la medesima condizione (oggi circa uno ogni 20).

¹ COM (2014) 902 final.

Infine, dal punto di vista della distribuzione geografica, gli anni della crisi hanno colpito in maniera molto pesante anche il Nord dove l'incidenza di povertà sulla popolazione è passata dal 2,6 al 5,7%.

Il POR FSE Veneto 2014-2020 si caratterizza per un approccio all'inclusione sociale incentrato sull'integrazione occupazionale, attraverso l'offerta di politiche attive e servizi personalizzati, con l'obiettivo di ridurre stabilmente il fenomeno delle nuove povertà anche attraverso la valorizzazione delle risorse del privato sociale. Secondo tale approccio le politiche e i relativi interventi mirati all'inclusione sociale devono offrire **risposte individualizzate** che implicano la attivazione di **leve differenziate** e la facilitazione per la persona nell'**accesso ai servizi** perseguendo l'obiettivo di **ridurre il numero delle persone a rischio povertà e esclusione**, rafforzare le **competenze sociali** e le **risorse personali** necessarie a favorire la partecipazione attiva delle persone svantaggiate.

In linea con le priorità della Commissione indicate nel *Position paper*, con questo provvedimento si intende proporre:

- la definizione di un quadro di sviluppo socialmente sostenibile, incoraggiando nelle imprese profit la sensibilità verso i territori di riferimento (*external engagement*), promuovendo modelli organizzativi in linea con i **principi della responsabilità sociale di impresa** e sostenendo l'**imprenditorialità sociale** al fine di creare e facilitare l'accesso all'occupazione;
- l'adozione di un **approccio multidimensionale** all'inclusione sociale attiva, al fine di integrare le politiche sociali con altre tipologie di interventi che concorrono a determinare un reale ruolo attivo per le fasce di popolazione maggiormente a rischio di povertà o in situazione di difficoltà e a rischio di esclusione sociale;
- l'avvio di interventi di **presa in carico multi professionale** finalizzati all'inclusione lavorativa dei disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente svantaggiate.

Gli esiti di progettualità realizzate nell'ambito di deliberazioni quali la n. 2341 del 8 agosto 2008 "Interventi per migliorare l'integrazione e/o il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" e la n. 1151 del 5 luglio 2013 "Azioni Integrate di Coesione Territoriale per l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati e l'occupazione sostenibile" hanno avuto impatto positivo sia sui destinatari degli interventi in termini di occupazione sia sul territorio nel suo complesso rimuovendo situazioni di disagio e esclusione sociale. Tre gli elementi che, in modo particolare, hanno influenzato l'esito positivo: l'attivazione di sinergie a livello locale, l'attivazione di interventi che hanno integrato risorse provenienti da fonti di finanziamento private oltre che pubbliche, la promozione di forme di sviluppo di servizi territoriali in una logica di sussidiarietà.

Si intende pertanto proseguire nella realizzazione di azioni che si pongono come obiettivo quello di incidere su target in difficoltà, in relazione al fatto che le dinamiche del mercato del lavoro, benché rafforzate da strumenti legislativi, devono essere sostenute da processi di creazione di nuova occupazione anche mediante lo **sviluppo di nuove imprese** per favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati e da un **forte investimento sulla formazione delle persone** e di conseguenza sulle loro competenze professionali.

5. Destinatari

Le *Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT)* oggetto di questa Direttiva, sono rivolte a **persone disoccupate**² beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI [...] - e che siano **a rischio di esclusione sociale e povertà** in quanto:

- soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i.³;

² Si deve trattare di persone che abbiano almeno una disoccupazione di 6 mesi o che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione". Tale locuzione legislativa è interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e al messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.

- persone con disabilità (L.68/99);
- soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e isee \leq 20.000 euro;
- soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito con figli a carico e isee \leq 20.000 euro.

Deve essere data **priorità** a persone che hanno:

- superato i 50 anni d'età;
- una disoccupazione di lunga durata⁴.

Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015⁵, rubricato "Stato di disoccupazione", è stabilito che le condizioni che stabiliscono lo stato di **disoccupazione** sono due: l'essere **privi di impiego** (componente soggettiva) e dichiarare la propria **immediata disponibilità** allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Tenuto conto che al momento attuale è ancora in essere l'iniziativa Garanzia Giovani, si fa presente che dovrà essere data priorità alla partecipazione di destinatari *over* 30.

I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale.

L'accesso dei destinatari ai percorsi individualizzati e alle attività in essi previste avviene mediante procedura di selezione operata nell'ambito del partenariato coinvolgendo anche i Centri per l'Impiego.

I documenti attestanti i requisiti in ingresso saranno oggetto di ammissibilità delle candidature nella fase di selezione dei destinatari; tali documenti non devono essere inviati in fase di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e nemmeno in fase di avvio del progetto, ma devono essere conservati agli atti dall'Ente proponente e essere resi disponibili per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti.

6. Soggetti proponenti

Le *Azioni Integrate di Coesione Territoriale* (AICT) sono riferite a **territori provinciali**.

Sarà approvabile **n.1 progetto per ciascun territorio provinciale**; sul territorio regionale saranno pertanto approvabili al massimo n.7 progetti.

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura:

- Soggetti accreditati per l'ambito della **Formazione superiore** e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i".

Si precisa che in caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Per gli enti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

³ Per le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 381/91, la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Per i soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e isee \leq 20.000 euro e per i soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito con figli a carico e isee \leq 20.000 euro la dimostrazione di tali condizioni è dimostrabile tramite la DID e l'ISEE.

⁴ Si tratta di una disoccupazione superiore ai 12 mesi.

⁵ Sono considerati disoccupati "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego", articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015.

- Soggetti accreditati ai **Servizi Lavoro** ai sensi della DGR 2238/11 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto” (art. 25 L.R. n. 3/2009).

Ogni partenariato dovrà garantire, pena inammissibilità, la presenza al suo interno di **entrambi gli accreditamenti regionali**; tale requisito è soddisfatto sia con la presenza di due enti, uno come titolare l'altro come partner, ciascuno dei quali accreditato in uno dei due specifici ambiti sia nel caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accreditamento per i Servizi al Lavoro e per l'ambito della Formazione Superiore.

Un **soggetto accreditato** può presentare la propria candidatura come capofila e/o come partner.

È consentita la presenza del medesimo soggetto accreditato **in qualità di capofila e/o di partner** all'interno di un massimo di **n. 1 domanda di ammissione al finanziamento sul territorio provinciale di riferimento del progetto** e all'interno di un massimo di **n. 2 domande di ammissione al finanziamento sul territorio regionale**, pena l'annullamento delle domande stesse.

Le attività e gli interventi che saranno realizzati nei progetti oggetto di questa Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza pregressa dell'accredimento ex LR n. 19/2002, all'ambito della **formazione superiore**.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner anche in termini di pregressa specifica esperienza nella realizzazione di progettualità analoghe a quelle proposte in questa Direttiva, per tipologia di interventi e tipologia di destinatari, sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione degli interventi previsti e proposti nel progetto.

7. Partenariati

Per la realizzazione dei progetti AICT si rende indispensabile il ricorso ad una **collaborazione forte tra i partner** che, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli, possa dar luogo ad una sinergia di gruppo che consenta il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili o non raggiungibili con la medesima efficacia. L'esigenza di un reale raccordo di natura inter-istituzionale e soprattutto **interprofessionale** fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale è legato anche alla necessità di garantire una **offerta integrata di servizi, azioni e attività** funzionali al raggiungimento degli obiettivi che questa Direttiva si pone.

In considerazione del fatto che **in ciascun territorio provinciale** sarà approvabile **n.1 progetto AICT**, i partenariati dovranno prevedere una composizione tale da garantire che, sul territorio provinciale di riferimento del progetto, possano essere erogati gli interventi al più ampio numero possibile di destinatari. Si chiede quindi che la composizione del partenariato sia territorialmente capillare in modo tale da poter offrire una sufficiente prossimità ai potenziali destinatari.

La composizione del partenariato dovrà prevedere, pena inammissibilità, oltre a enti accreditati per i Servizi al Lavoro e alla Formazione, i seguenti soggetti:

- a) più Comuni, incluse le unioni di Comuni, tali da garantire almeno il 20% della popolazione residente nella provincia/città metropolitana di riferimento del progetto oppure almeno il 20% della superficie territoriale⁶ della provincia/città metropolitana di riferimento del progetto;
- b) almeno tre cooperative sociali di tipo B e/o loro consorzi per i progetti che insistono sui territori provinciali di Venezia, Treviso, Verona, Vicenza e Padova e almeno una cooperativa sociale di tipo B e/o loro consorzi per i progetti che insistono sui territori provinciali di Rovigo e Belluno;
- c) almeno un'impresa o rete di imprese in qualità di partner aziendali;
- d) almeno una Azienda e/o Ente del Servizio Sanitario Regionale Veneto;

⁶ Si veda in Appendice la Tabella 5 Distribuzione della popolazione residente nelle province del Veneto con l'indicazione dell'estensione territoriale e del numero dei comuni. Dati aggiornati al 01/01/2015 (ISTAT). Per verificare il numero di residenti per ciascuno dei 576 comuni della Regione del Veneto è possibile collegarsi al seguente link http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_della_Regione_Veneto&menu=201

- e) almeno una fondazione, ivi incluse quelle bancarie, che nel proprio atto costitutivo o statuto preveda la possibilità di poter co-finanziare iniziative in favore di soggetti svantaggiati quali i destinatari previsti in questo provvedimento;
- f) almeno un Soggetto/Ente esperto in creazione di impresa (es. C.C.I.A.A.) qualora sia attivata nel progetto la Azione 3 “Interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese”

Potranno far parte del partenariato anche altri soggetti non presenti tra quelli sopra elencati qualora ritenuti coinvolgibili funzionalmente agli obiettivi progettuali.

Con riferimento alla presenza del Centri per l’Impiego, tenuto conto del loro mutato assetto istituzionale derivante dal recente quadro normativo il quale prevede che le funzioni non fondamentali siano conferite alle Regioni, non è prevista l’adesione dei CPI al partenariato. In sede di valutazione di merito, sarà comunque tenuta in considerazione l’indicazione nella proposta progettuale del loro coinvolgimento. Costituisce evidenza del coinvolgimento dei Centri per l’Impiego la dichiarazione, della denominazione dei Centri coinvolti e delle modalità operative con cui si intende attuare tale coinvolgimento.

Il **ruolo** svolto da ciascun partner dovrà essere specificato nella scheda 3 del formulario di progetto esplicitando:

- le **tipologie di attività** che svolgerà in fase di realizzazione del progetto;
- il valore aggiunto, espresso in termini di **risultati attesi**, derivante dalla sua presenza nel partenariato.

L’inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento per gli ambiti della Formazione e dei Servizi al Lavoro, non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei progetti di AICT ma **dovrà essere formalizzato esclusivamente in fase di presentazione del progetto**.

Per quanto attiene ai **partenariati operativi**, si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente⁷. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto⁸.

L’inserimento di **partner aziendali**, in qualità di **soggetti ospitanti destinatari interessati a svolgere esperienze di tirocinio**, deve essere previsto in fase di presentazione del progetto. L’eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato. Analogamente, l’integrazione del partenariato con partner non accreditati, successivamente alla approvazione del progetto, sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.

Sono **esclusi dal ruolo di partner aziendale**, in qualità di soggetti ospitanti tirocinanti, gli **Organismi accreditati e le strutture associative a loro collegate**.

La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

A scopo di sintesi, si propone uno schema relativo alle regole alle quali i soggetti proponenti accreditati e i soggetti partner accreditati devono attenersi in merito alla presentazione/partecipazione dei/ai progetti a valere sulla presente direttiva.

AREE TERRITORIALI - PROVINCE DI RIFERIMENTO	N. PROGETTI APPROVABILI	SOGGETTI PROPONENTI ACCREDITATI /REGOLE PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI	SOGGETTI PARTNER OPERATIVI E/O DI RETE ACCREDITATI /REGOLE DI PARTECIPAZIONE
---	----------------------------	--	--

⁷Per quota preponderante si intende che il soggetto proponente deve mantenere una quota di budget superiore a qualsiasi altro partner.

⁸ Mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante la preponderanza della quota del budget in capo al Soggetto beneficiario.

Verona	1	Enti accreditati alla Formazione superiore e/o Enti accreditati ai Servizi Lavoro	Max n. 1 partenariato sul territorio provinciale di riferimento del progetto
Vicenza	1		
Padova	1	Max n. 1 domanda di ammissione al finanziamento sul territorio provinciale di riferimento del progetto	Max n. 2 partenariati sul territorio regionale
Venezia	1		
Treviso	1		
Belluno	1	Max n. 2 domande di ammissione al finanziamento sul territorio regionale	
Rovigo	1		

8. Diffusione della iniziativa e selezione dei candidati

I destinatari degli interventi saranno individuati successivamente alla presentazione del progetto.

Una volta messo il progetto in “stato confermato” potranno essere avviate le azioni di diffusione e pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e che, pertanto, la realizzazione delle attività sarà subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale.

La diffusione e la pubblicizzazione dell’iniziativa⁹ sono finalizzate alla raccolta delle espressioni di interesse. La selezione dei candidati interessati alla iniziativa dovrà invece essere avviata successivamente alla approvazione dei progetti.

Il processo di selezione coinvolgerà necessariamente più soggetti che operano nel partenariato e si baserà prioritariamente sulla verifica della sussistenza dei requisiti, da parte dei candidati, per poter partecipare all’iniziativa. In esito al processo di selezione deve essere stipulato con ciascun destinatario il Patto di Servizio (Pds) e concordato il Piano di Azione Individuale (PAI); in quest’ultimo documento sono quantificati e strutturati i singoli interventi di cui si compone ciascun Piano di Azione Individuale (PAI) di cui il partecipante è destinatario.

L’attività che conduce alla stipula del Pds e alla elaborazione del PAI ha una durata complessiva di 2 ore, deve essere erogata in modo individuale ed è successiva alla acquisizione della documentazione attestante i requisiti di accesso dei destinatari¹⁰.

In sintesi, il processo prevede:

- avvio delle azioni di diffusione e pubblicizzazione dopo aver messo in “stato confermato” il progetto;
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito delle istruttorie di valutazione, avvio del progetto con l’intervento relativo alle selezioni¹¹;
- le selezioni, oltre che con la graduatoria di merito e l’indicazione di eventuali cause di esclusione, dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data in cui sono state avviate;

⁹ Per la durata delle azioni di pubblicizzazione si veda la sezione C, paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative” della DGR 670 del 28 aprile 2015.

¹⁰ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) relativamente ai destinatari in stato di disoccupazione, alla attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) utile a determinare l’ammontare della indennità di partecipazione e a riconoscere la borsa di tirocinio (qualora sia previsto il tirocinio) e ai documenti utili ad attestare le condizioni di svantaggio così come specificate nel paragrafo relativo ai “Destinatari”.

¹¹ L’avvio sarà considerato effettivo con la comunicazione nel gestionale regionale in materiali interni della prima data relativa alle selezioni. Contestualmente dovrà essere contattato l’Ufficio gestione della Sezione Lavoro per il perfezionamento dell’avvio.

- entro la chiusura delle selezioni dovranno essere predisposti, con i destinatari selezionati, il Patto di Servizio (PdS) e il Piano di Azione Individuale (PAI) che conterrà le tipologie di intervento concordate con la persona tra quelle previste in questa Direttiva al fine di realizzare un percorso personalizzato.

Qualora il numero di destinatari selezionati fosse inferiore al numero di destinatari previsti da progetto potranno essere calendarizzate ulteriori date di selezione. Tali ulteriori riaperture di selezione potranno avvenire entro il primo quadrimestre dall'avvio del progetto. La possibilità di riaprire le selezioni non dovrà in alcun modo interferire con l'avvio degli interventi previsti per i candidati selezionati nel primo mese di avvio del progetto.

In ogni caso, una volta chiuso il processo di selezione, gli interventi stabiliti per ciascun destinatario dell'iniziativa devono essere avviati tenendo presente che le attività previste nel PAI di ciascun destinatario dovranno essere realizzate in un **tempo massimo di 8 mesi** (escluso il periodo di selezione).

I costi per l'attività di selezione, stipula del Patto di Servizio e elaborazione del Piano di Azione Individuale, saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS)¹². Non saranno riconosciuti costi relativi a PAI di persone che non parteciperanno fattivamente al progetto o che parteciperanno per meno del 30% delle ore previste dal PAI.

SELEZIONE, PATTO DI SERVIZIO E PIANO DI AZIONE INDIVIDUALE					
Attività	Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Attività volta alla individuazione delle candidature, alla selezione dei candidati e alla definizione dell'intervento personalizzato di ciascun destinatario	Selezione, stipula del PdS e definizione del PAI	2 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Partecipazione del destinatario ad almeno il 30% delle attività previste nel suo PAI

Nella proposta progettuale, dovrà essere prevista una scheda 6 del formulario relativa alla "Selezione, stipula del PdS e definizione del PAI".

9. Tipologie di Azioni

Le Azioni Integrate di Coesione Territoriali (di seguito AICT) si inseriscono nel quadro delle misure rivolte a destinatari che richiedono la presenza significativa di **reti territoriali** (logica multi-attore e partenariale) capaci di dare risposte articolate a sostegno di percorsi di inclusione sociale attiva.

I progetti dovranno prevedere **interventi integrati e multi professionali** che favoriscano il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale della persona anche supportandola nel processo di cambiamento del suo percorso verso l'autonomia.

Il modello proposto in questa Direttiva prevede di garantire raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari a garantire una **offerta integrata** (co-operazione) o, quanto meno, una forte **collaborazione** fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale.

Le Azioni attivabili sono quattro:

Azione 1 – Misure di politiche attive del lavoro

Azione 2 – Misure di supporto e assistenza alla persona

Azione 3 – Interventi per l'avvio di imprese sociali e/o microimprese e/o nuovi rami d'impresa

¹² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

Azione 4 - Servizi alle imprese per l'assolvimento dell'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili

Tali azioni sono componibili con le seguenti regole:

- è obbligatorio prevedere le azioni 1 e 2 nella proposta progettuale;
- è obbligatorio prevedere nella proposta progettuale almeno una tra le azioni 3 e 4.

In un progetto possono essere quindi previste da un minimo di tre a un massimo di quattro azioni.

REGOLE PROPOSTA PROGETTUALE		
AZIONI	REGOLE	
1. MISURE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	OBBLIGATORIE	COMPLESSIVAMENTE MINIMO TRE AZIONI MAX QUATTRO AZIONI
2. MISURE DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA PERSONA		
3. INTERVENTI PER L'AVVIO DI IMPRESE SOCIALI E/O MICROIMPRESE E/O NUOVI RAMI D'IMPRESA	ALMENO UNA DELLE DUE AZIONI	
4. SERVIZI ALLE IMPRESE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI ASSUNZIONE DI UNA QUOTA DI LAVORATORI DISABILI		

Ciascuna delle quattro azioni richiamate prevede specifici interventi che saranno descritti nel paragrafo successivo.

10. Tipologie di interventi collegati alle Azioni

I progetti di Azioni Integrate di Coesione Territoriale dovranno prevedere interventi caratterizzati da un approccio integrato con aspetti di carattere sociale e di carattere lavorativo.

Di seguito, nei sottoparagrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, sono descritte le tipologie di intervento che qualificano ciascuna Azione.

Al termine di ciascun sottoparagrafo, una tabella di sintesi descrive:

- gli **interventi realizzabili** nella specifica azione;
- la **durata** minima e massima di ciascun intervento;
- la **modalità di erogazione**;
- il **costo**¹³ riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento;
- le condizioni per il **riconoscimento di ciascun costo**.

10.1 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 1

Le tipologie di **interventi** che fanno capo all'**Azione 1** "**Misure di politiche attive del lavoro**" sono finalizzate al miglioramento della occupabilità e alla occupazione della persona e sono:

- formazione di media e lunga durata
- tirocinio di inserimento reinserimento lavorativo

1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Gli interventi formativi proposti dovranno essere finalizzati a:

- "**rafforzare**" **competenze professionali** già esercitate dal destinatario; in questo caso gli interventi formativi sono quindi dedicati a persone che hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che svolgevano nell'attività lavorativa che hanno perduto;

¹³ Tutti gli interventi previsti nelle azioni 1, 2, 3 e 4 prevedono la applicazione dei costi standard così come definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard."

- “**acquire**” **nuove competenze professionali** adeguando le competenze professionali del destinatario alla domanda di lavoro dell'area territoriale di riferimento attraverso il miglioramento e l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali richiesti dalle imprese del territorio; in questo caso gli interventi formativi sono quindi rivolti a persone che non hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che svolgevano nell'attività lavorativa che hanno perduto.

Nella azione 1, sono attivabili interventi formativi:

- di media durata: **minimo 80 ore - massimo 160 ore**
- di lunga durata: **minimo 161 ore - massimo 300 ore**

Previa verifica degli apprendimenti superata con esito positivo, sarà rilasciato attestato di risultati di apprendimento¹⁴. Gli apprendimenti riconosciuti dovranno tenere conto dell'intero percorso formativo. Qualora fosse previsto anche il tirocinio, rientreranno nella valutazione complessiva anche gli apprendimenti legati a tale esperienza.

Gli interventi formativi di media e lunga durata possono essere erogati esclusivamente in modalità di gruppo. Gli interventi formativi di gruppo dovranno essere rivolti al numero **minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 15** per singola edizione/intervento.

Nell'ambito delle attività formative di gruppo le condizioni di riconoscimento dei costi sono due:

- rispetto del numero minimo di utenti formati;
- raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati.

A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 140 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti.

Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: $[(€ 93,30 + € 4,10 * 10) * 140] = € 18.802,00$.

Qualora, 2 destinatari non raggiungessero la frequenza del 70% del monte ore previsto, il costo massimo riconoscibile per l'intervento, sarà calcolato come segue: $[(€ 93,30 + € 4,10 * 8) * 140] = € 17.654,00$.

Le metodologie didattiche utilizzate dovranno risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Non saranno ammissibili progetti che prevedono tematiche relative alla sicurezza obbligatoria per legge; sono esclusi anche contenuti formativi oggetto di percorsi a qualifica, formazione regolamentata e/o normata.

2. TIROCINIO DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO

Questo tipo di intervento è finalizzato a un inserimento e/o reinserimento lavorativo in azienda.

Le disposizioni in materia di tirocini¹⁵ vigenti in Regione Veneto definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio da datori di lavoro¹⁶, liberi professionisti e piccoli imprenditori anche

¹⁴ Per la costruzione e il rilascio di attestati di apprendimento si prendano a riferimento le “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali” - DGR 2895 del 28.12.2012.

¹⁵ DGR 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”.

¹⁶ In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale, cooperative sociali. Sono escluse: le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Inoltre sono esclusi tutti gli Organismi accreditati dalla Regione Veneto.

senza dipendenti con sede operativa in Veneto. Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato

Nell'ambito di questa Direttiva, sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 68/99 e i soggetti appartenenti alle categorie definite nell'art. 4 comma 1 della legge 381/91 e s.m.i.

Per i soggetti svantaggiati non rientranti nell' art. 1, comma 1 della legge 68/99 e nell'art. 4 della legge 381/91 i limiti numerici dei soggetti ospitabili nelle unità operative dei soggetti partner sono i seguenti:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti	1 tirocinante + 1 tirocinante rientrante in tipologie di svantaggio diverse da L. 68/99 e da L. 381/91 e s.m.i.
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5	1 tirocinante + 1 tirocinante rientrante in tipologie di svantaggio diverse da L. 68/99 e da L. 381/91 e s.m.i.
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti + 2 tirocinanti rientranti in tipologie di svantaggio diverse da L. 68/99 e da L. 381/91 e s.m.i.
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato + un ulteriore 10% per tirocinanti rientranti in tipologie di svantaggio diverse da L. 68/99 e da L. 381/91 e s.m.i.

Nel caso in cui il progetto preveda l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, il partenariato aziendale dovrà essere tale da garantire un numero adeguato di soggetti ospitanti in relazione al numero di destinatari per i quali il tirocinio stesso è previsto. Inoltre sarà oggetto di valutazione la coerenza interna del progetto di tirocinio (contenuto formativo, attività in cui sarà impegnato il tirocinante) ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

L'eventuale sostituzione delle imprese partner successivamente alla presentazione del progetto è soggetta a valutazione ed è ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di offrire un tirocinio di valore analogo rispetto alle imprese sostituite.

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

La durata del tirocinio è pari a **minimo 3 massimo 6 mesi** (minimo 30 - massimo 40 ore settimanali); in fase di realizzazione del tirocinio deve essere garantita **almeno 1 visita aziendale** al mese da parte del tutor individuato dal soggetto promotore.

Il riconoscimento dei costi è condizionato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto di tirocinio¹⁷ da parte del destinatario e al rispetto dello standard di prestazione richiesto ovvero:

- il numero previsto di visite aziendali in fase di realizzazione del tirocinio da parte del tutor individuato dal soggetto promotore

e

- il rispetto delle modalità di pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario.

Per il pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario si veda il paragrafo “Indennità di partecipazione per i destinatari e borsa di tirocinio”.

I soggetti proponenti sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. **Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte le attività che coinvolgono il destinatario nell’ambito del progetto di politica attiva.** I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

A seguire, si propone una tabella di sintesi che evidenzia, nell’ambito della azione 1, le possibili tipologie di interventi da proporre ai destinatari, i relativi *range* di durata, le modalità di erogazione, i costi riconoscibili e le condizioni per il riconoscimento di ciascun costo.

¹⁷ Si intende la frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo previsto di tirocinio.

Tabella 1: Azione 1 - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento

AZIONE 1				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Formazione di media durata	min. 80 ore - max 160 ore	di gruppo (min. 3 max 15 allievi)	UTENZA DISOCCUPATA € 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo	-Rispetto numero minimo allievi -Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati
Formazione di lunga durata	min. 161 ore - max 300 ore			
Tirocinio di inserimento e reinserimento	min. 3 - max. 6 mesi (min. 30 – max 40 ore settimanali)	individuale	€ 4,70 ora/allievo	-Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte di ciascun tirocinante -Almeno n. 1 visita aziendale al mese da parte del tutor individuato dal soggetto promotore - Rispetto delle modalità di pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario

10. 2 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 2

Gli interventi attivabili nella Azione 2 “**Misure di supporto e assistenza alla persona**” hanno l’obiettivo di accompagnare la persona nel suo percorso di reinserimento lavorativo. Sono attivabili i seguenti interventi:

- Ricerca attiva del lavoro
- Counseling
- Supporto al neo-assunto

1. RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

Questo intervento è **obbligatorio** quando per il destinatario sia stato previsto o un intervento formativo o un tirocinio afferenti alla Azione 1.

Tale tipologia di intervento è finalizzata a favorire la ricollocazione del soggetto supportandolo nell’individuazione di opportunità lavorative.

La ricerca attiva del lavoro consiste nell’affiancare e supportare il destinatario dell’intervento nella gestione del suo piano di ricerca attiva e, in particolare, nell’individuazione delle opportunità professionali attraverso specifici strumenti di ricerca attiva, la valutazione delle proposte di lavoro, la promozione del lavoratore, l’invio della sua candidatura e l’eventuale supporto alla partecipazione a colloqui di selezione.

A ciascun destinatario, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad **almeno n. 3 colloqui di selezione** attivati presso imprese disponibili all’inserimento lavorativo. Nel caso di assunzione successivamente al primo colloquio o al secondo viene meno l’obbligo dei/del colloqui/o successivi/o.

Questo tipo di intervento ha una durata variabile e può essere erogato in modalità individuale e/o di gruppo.

La durata di questo intervento va da un **minimo di 12 ore a un massimo di 32 ore**.

Il Soggetto titolare del progetto dovrà essere in grado di esibire evidenze formali atte a dimostrare sia che le imprese presso cui sono stati proposti i colloqui avessero una *vacancy* aperta sia gli avvenuti colloqui da parte del candidato.

Per dimostrare la *vacancy* aperta, è sufficiente tenere agli atti stampa della pubblicazione relativa alla ricerca di personale da parte della azienda (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web dell'azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione).

Per dimostrare l'avvenuto colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio (con segnalazione almeno del luogo, della data e dell'orario in cui si svolgerà il colloquio) e di conferma di avvenuto colloquio (breve descrizione dell'esito del colloquio) da parte del selezionatore. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze formali che devono essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

Posto che il riconoscimento dei costi relativi agli interventi di ricerca attiva del lavoro è condizionato al rispetto del livello essenziale di prestazione richiesto, si considera riconoscibile la singola ora di servizio erogata al destinatario¹⁸.

2. COACHING

Tale tipologia di intervento è rivolta a destinatari che necessitano di una assistenza e supporto specifici anche in termini motivazionali. Questo intervento può essere attivato quando al destinatario sia stato proposto o un intervento formativo e/o un tirocinio afferente/i alla Azione 1. È erogabile in modalità individuale e ha una durata di minimo 2 massimo 12 ore.

3. SUPPORTO AL NEO-ASSUNTO

Questo tipo di intervento è proposto al destinatario nella prima fase di inserimento lavorativo nel nuovo contesto aziendale ed è finalizzato a sostenere nel tempo la stabilità della posizione lavorativa acquisita. Ha una durata di minimo 2 massimo 12 ore e può essere erogato unicamente in modalità individuale.

A seguire, si propone una tabella di sintesi che evidenzia, nell'ambito della Azione 2, le possibili tipologie di interventi da proporre ai destinatari, i relativi *range* di durata, le modalità di erogazione, i costi riconoscibili e le condizioni per il riconoscimento di ciascun costo.

¹⁸ Ad esempio, ad un intervento di gruppo di Ricerca attiva del lavoro, calendarizzata su tre giorni differenti per n. 2 ore al giorno, partecipano il primo giorno 3 persone, il secondo giorno 5 persone e il terzo giorno 1 persona, il costo standard viene così determinato: $(15,00 \cdot 3 \cdot 2) + (15,00 \cdot 5 \cdot 2) + (15,00 \cdot 1 \cdot 2) = € 270,00$.

Tabella 2: Azione 2 - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento

AZIONE 2				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Ricerca attiva del lavoro	min. 12- max. 32 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento erogata al destinatario posto il rispetto dello standard di prestazione richiesto (almeno 3 colloqui di selezione)
		di gruppo (da 2 a 15 destinatari)	€ 15,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento posto il rispetto dello standard di prestazione richiesto (almeno 3 colloqui di selezione)
Coaching	min. 2 ore - max 12 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento erogata al destinatario
Supporto al neo assunto	min. 2 ore - max 12 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento erogata al destinatario

10. 3 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 3

Gli interventi previsti nella Azione 3 hanno l'obiettivo di promuovere **l'avvio di imprese sociali e/o microimprese e/o spin-off** che abbiano come esito **nuovi rami d'impresa**, purché di nuova costituzione e offrano possibilità occupazionali ai destinatari del progetto.

Le proposte progettuali che prevedono la Azione 3 dovranno garantire l'attivazione di almeno una impresa e/o nuovo ramo di impresa riconducibile a questa azione.

Le imprese sociali e/o microimprese potranno essere avviate in qualunque settore economico¹⁹ tranne il settore primario (agricoltura) dando priorità a start up e/o spin-off che abbiano come esito nuovi rami d'impresa, purché di nuova costituzione, collegati al rilancio di processi, produzioni e/o servizi che, per esempio, valorizzino le vocazioni dei territori promuovendone le sue tradizioni culturali e sociali.

Nell'ambito di questa azione è possibile attivare i seguenti interventi:

- Formazione di breve durata
- Visite di studio
- Tirocini di mobilità interregionale e di mobilità transnazionale
- Counseling
- Action research

¹⁹ Si fa riferimento al settore secondario (industria), al settore terziario (servizi) e al settore del terziario avanzato.

1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La formazione prevista nell’Azione 3 ha per oggetto **contenuti relativi allo start up di impresa**.

La formazione dovrà focalizzarsi in modo particolare, sui seguenti contenuti:

- strumenti per la definizione di dettaglio di un’idea imprenditoriale;
- struttura di uno studio di fattibilità;
- tipologie di strumenti agevolativi a disposizione per l’avvio d’impresa e sostegno della stessa;
- modalità di predisposizione delle domande per la richiesta di agevolazioni;
- proprietà intellettuale, modalità di verifica di brevettabilità, modalità di analisi e realizzazione di ricerche pre-brevettuali;
- modalità di conduzione di ricerche di mercato.

Saranno realizzati interventi di formazione che dovranno essere erogati in modalità di gruppo. Si tratta di interventi di breve durata di **minimo 24 ore e massimo 76 ore**. I destinatari di questa azione potranno fruire in modo alternativo o degli interventi formativi previsti in questa Azione o degli interventi formativi previsti nella Azione 1 “Misure di politiche attive del lavoro”.

I destinatari degli interventi potranno quindi partecipare a un singolo **intervento formativo afferente o all’azione 1 o all’azione 3**.

2. VISITE DI STUDIO

Si tratta di uscite dei destinatari, accompagnati da docenti e/o tutor, per la partecipazione a mostre e/o fiere di settore, per la conoscenza di eccellenze, di spazi recuperati o da recuperare, di iniziative di rivitalizzazione di centri storici, di spazi di co-working, di laboratori creativi in cui gli artisti possono mostrare il loro lavoro ai potenziali nuovi imprenditori, ecc... Si possono prevedere anche visite aziendali per la conoscenza di eccellenze, imprese innovative e/o realtà aziendali di rilievo. Possono essere realizzate sia sul territorio regionale sia fuori dal territorio regionale (mobilità interregionale). Questo tipo di intervento ha una **durata variabile tra le 4 e le 24 ore**, può essere erogato in **modalità di gruppo** e può essere previsto **esclusivamente in associazione alla attività formativa** prevista nella Azione 3.

Le visite di studio sono parte integrante della attività formativa ma il monte ore previsto per le visite di studio non è incluso nel monte ore della attività formativa; sarà pertanto necessario prevedere una specifica scheda 6 nel formulario di progetto.

3. TIROCINI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE E TRASNAZIONALE

Il tirocinio, per i destinatari di questa azione, è finalizzato a consentire alla persona di fare una esperienza on the job funzionale al proprio progetto di avvio di impresa.

I destinatari di questa azione potranno fruire o degli interventi di tirocinio previsti in questa Azione o dei tirocini previsti nella Azione 1 “Misure di politiche attive del lavoro”. In ogni caso, per i destinatari che intendano avviare una impresa, il tirocinio conserverà la specifica finalità di consentire alla persona di acquisire apprendimenti funzionali al proprio progetto di avvio di impresa. Con i tirocini di mobilità interregionale e transazionale avviabili in questa azione si intende consentire alla persona di poter sfruttare occasioni di apprendimento da poter riutilizzare, con una propria specifica identità, in un progetto professionale autonomo. Questa tipologia di intervento può durare **minimo 2 massimo 3 mesi** (minimo 30 - massimo 40 ore settimanali).

Per i parametri da utilizzare per il riconoscimento dei costi di mobilità (sostentamento e costi di viaggio) si vedano, in Appendice, la scheda 1 “**Ucs per azioni di mobilità Transazionale**” e la scheda 2 “**Ucs per azioni di mobilità Interregionale**”.

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In fase di realizzazione del tirocinio deve essere garantito un tutoraggio costante (anche a distanza) e **almeno 1 visita aziendale** da parte del tutor individuato dal soggetto promotore.

Il riconoscimento dei costi è condizionato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto di tirocinio²⁰ da parte del destinatario e al rispetto dello standard di prestazione richiesto ovvero:

- almeno 1 visita aziendale da parte del tutor individuato dal soggetto promotore

e

- il rispetto delle modalità di pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario.

Per il pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario si veda il paragrafo “Indennità di partecipazione per i destinatari e borsa di tirocinio”.

4. COUNSELING INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO

Questo tipo di intervento è volto a promuovere e sviluppare la consapevolezza personale e si basa sull’accompagnamento del destinatario verso nuovi progetti professionali, al fine di migliorarne l’occupabilità supportandolo nella presa di decisioni. Tale tipologia di intervento è quindi finalizzata a favorire la ricollocazione del soggetto. Questo tipo di intervento ha una **durata variabile tra le 2 e le 32 ore** e può essere erogato in **modalità individuale e/o di gruppo**.

5. ACTION RESEARCH

Nell’ambito dell’*action research* saranno riconosciuti interventi di alta consulenza per servizi di ricerca e promozione inerenti le attività da avviare sul territorio. Il destinatario, nell’ambito di questo intervento, dovrà essere sostenuto nella individuazione di elementi critici e/o di miglioramento della propria idea imprenditoriale. In seguito all’intervento di *action research* dovrà essere:

- predisposto lo studio di fattibilità relativo all’idea imprenditoriale del destinatario, incluse le modalità con cui la attività da avviare sul territorio potrà essere promossa;
- elaborato il business plan.

La durata di questo intervento varia da un **minimo di 16 ore e un massimo di 32 ore** e può essere erogato esclusivamente in modalità individuale.

Tabella 3: Azione 3 - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento

AZIONE 3				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Formazione di breve durata	min. 24- max. 76 ore	di gruppo (min. 3 max 15 allievi)	UTENZA DISOCCUPATA € 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo	-Rispetto numero minimo allievi -Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati
Visite di studio	min. 4- max. 24 ore	di gruppo (min. 2 max 15 allievi)	€ 15,00 ora/destinatario + Costi per la mobilità interregionale ²¹ (come da Scheda 2 in Appendice)	-Rispetto numero minimo allievi -Realizzazione della singola ora di intervento

²⁰ Si intende la frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo previsto di tirocinio.

²¹ Per il riconoscimento dei costi per la mobilità interregionale deve essere prevista una visita di studio di almeno 2 giorni. Nel caso la visita di studio non abbia la durata di almeno 2 giorni, i costi per la mobilità interregionale non saranno riconosciuti.

AZIONE 3				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Tirocinio di mobilità interregionale ²²	min. 2 - max. 3 mesi (min. 30 – max 40 ore settimanali)	individuale	€ 4,70 ora/allievo + Costi per la mobilità (come da Scheda 1 e Scheda 2 in Appendice)	-Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte di ciascun tirocinante -Almeno n. 1 visita aziendale da parte del tutor individuato dal soggetto promotore - Rispetto delle modalità di pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario
Tirocinio di mobilità transnazionale ²³				
Counseling	min. 12- max. 32 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento erogata al destinatario
		di gruppo (da 2 a 15 destinatari)	€ 15,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento erogata ai destinatario
Action research	min. 16- max. 32 ore	individuale	€ 90,00 ora/attività	-Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte del destinatario dell'intervento

10. 4 INTERVENTI RELATIVI ALLA AZIONE 4

Gli interventi previsti nella Azione 4, **Servizi alle imprese per l'assolvimento dell'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili**, sono finalizzati a erogare servizi di consulenza alle aziende sugli obblighi previsti dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i. anche in relazione alle necessità derivanti dall'adattamento del posto di lavoro e, più in generale, sulle opportunità offerte per l'occupazione di soggetti svantaggiati.

Gli interventi previsti nella Azione 4 possono essere rivolti a tutte le imprese ma, in modo particolare, a quelle con più di 15 dipendenti e pertanto soggette agli obblighi della Legge n. 68/99.

Nella azione 4 sono attivabili i seguenti interventi:

- Assistenza/consulenza ai vertici aziendali;
- Seminari.

1. ASSISTENZA/CONSULENZA AI VERTICI AZIENDALI

La consulenza potrà riguardare:

- il miglioramento della qualità del lavoro garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per l'assolvimento degli obblighi;

²² Per i parametri da utilizzare per il riconoscimento dei costi di mobilità si veda la scheda 2 "Ucs per azioni di mobilità Interregionale" in Appendice.

²³ Per i parametri da utilizzare per il riconoscimento dei costi di mobilità si veda la scheda 1 "Ucs per azioni di mobilità Transnazionale" in Appendice.

- la definizione di linee di intervento finalizzate all'inserimento lavorativo di nuovo personale in Legge 68 e/o svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i oppure al loro inserimento in tirocinio;
- l'informazione dettagliata sulla possibilità di utilizzare specifici fondi (FESR) per sostenere spese relative a interventi di adattamento al posto di lavoro, compresa l'introduzione di tecnologie di telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche e introduzione di tecnologie assistive;
- l'informazione dettagliata sulla possibilità di riconoscimento delle spese legate a una parte del tempo-lavoro del proprio personale (Aiuti di Stato) per azioni di tutorato ai nuovi assunti in Legge 68 e/o svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991.

Questo intervento ha una **durata minima di 4 ore e massima di 12 ore**, può essere erogato in modalità **individuale e/o di gruppo** ed è rivolto ai vertici aziendali di una singola impresa.

2. SEMINARI

Si tratta di occasioni di approfondimento gestiti da uno o più relatori esperti delle medesime tematiche oggetto della azione precedente; in questo caso saranno coinvolti i referenti aziendali di più imprese. L'obiettivo è quello di coinvolgere contemporaneamente più imprese garantendo una azione di informazione diffusa. Ad ogni seminario dovranno essere coinvolti **almeno 40 destinatari** referenti di almeno venti imprese. È possibile prevedere al **massimo 3** seminari, ciascuno con una durata di **4 ore**.

A seguire, si propone una tabella di sintesi che evidenzia, nell'ambito della Azione 4, le possibili tipologie di interventi da proporre ai destinatari, i relativi *range* di durata, le modalità di erogazione, i costi riconoscibili e le condizioni per il riconoscimento di ciascun costo.

Tabella 4: Azione 4 - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, costi ammissibili e condizioni per il loro riconoscimento

AZIONE 4				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Assistenza/Consulenza ai vertici aziendali	min. 4 ore max 12 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento erogata
		di gruppo (da 2 a 15 destinatari)	€ 15,00 ora/destinatario	
Seminari	Max. n° 3 seminari della durata di 4 ore	di gruppo (almeno 40 destinatari)	Riconoscimento a costi reali per i seguenti massimali di spesa complessivi ²⁴ € 655,50 (con 1 docente/relatore) oppure € 733,50 (con 2 docenti/relatori) oppure € 811,50 (con 3 docenti/relatori)	-Coinvolgimento di almeno 40 destinatari referenti di almeno venti imprese per ciascun seminario - Rispetto delle condizioni previste al punto 9.2 della DGR 671/2015 per le voci di spesa ammissibili e relativi massimali

²⁴ Per il dettaglio delle spese ammissibili e i massimali di spesa riconoscibili, si vedano il punto 9 e il sottopunto 9.2 della DGR 671 del 28 aprile 2015.

11. Indennità di partecipazione e borsa di tirocinio

Per i soggetti destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di:

- una **borsa di tirocinio** pari a euro **600,00 lordi/mese**; sarà riconosciuta nel caso in cui il tirocinante **sia presente nella azienda ospitante per almeno il 70% del monte ore previsto**;
- un'**indennità di partecipazione** per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario, il cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro²⁵. Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto nel suo Piano di Azione (escluso il tirocinio). L'indennità di partecipazione non è prevista per le attività propedeutiche che si svolgono prima dell'avvio del progetto ovvero per gli interventi relativi alla selezione, alla stipula del Patto di Servizio e alla definizione del PAI. L'indennità di partecipazione è corrisposta dall'Ente titolare del progetto al destinatario.

Per quanto riguarda la borsa di tirocinio da corrispondere al destinatario relativamente allo svolgimento della attività di tirocinio²⁶ questa Direttiva prevede che il 50% dell'ammontare della borsa di tirocinio o anche l'intero ammontare della borsa di tirocinio può essere a carico della azienda ospitante²⁷. In questo caso, la quota di borsa di tirocinio a carico della azienda si configura come cofinanziamento privato. Tale quota a carico della azienda ospitante sarà conferita da parte della azienda al titolare di progetto anche in un'unica soluzione entro il termine della attività di tirocinio. Come per l'indennità di partecipazione, anche la borsa di tirocinio (sia la quota a carico del progetto sia la quota a carico dell'azienda ospitante a titolo di cofinanziamento) sarà corrisposta da parte dell'Ente titolare al destinatario.

La quota di borsa di tirocinio dovrà essere tempestivamente corrisposta dall'Ente titolare al destinatario nel caso in cui il destinatario raggiunga una percentuale di frequenza nel corso del tirocinio pari ad almeno il 70% del monte ore previsto.

12. Incentivi alla assunzione

Le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva in Regione Veneto, possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione, entro la durata del progetto, di destinatari che abbiano usufruito di uno o più interventi riferiti alle Azioni 1 e 2 di questa Direttiva.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa.

Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

²⁵ Con riferimento all'annualità precedente all'inizio dell'attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.

²⁶ Si fa riferimento ai tirocini di inserimento-reinserimento lavorativo svolti in ambito regionale, ai tirocini di mobilità interregionale e ai tirocini di mobilità transazionale.

²⁷ In questo caso nel modulo di adesione in partenariato l'azienda ospitante si impegna in qualità di partner aziendale a versare il 50% della quota di borsa di tirocinio (oppure l'intero ammontare della borsa di tirocinio) spettante al tirocinante a titolo di cofinanziamento. Il modello del modulo di adesione in partnership sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

I datori di lavoro beneficiari devono essere in regola con la normativa sul lavoro in vigore e, in particolare, con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99).

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

L'incentivo²⁸ ammonta a:

- **6.000,00 €** per destinatario nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- **4.000,00 €** per destinatario nel caso di assunzione a tempo determinato di durata compresa tra 18 e 36 mesi.

L'incentivo non potrà eccedere il limite del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto e non potrà essere cumulato con altri incentivi alla assunzione a carattere regionale o nazionale.

In caso di mancata realizzazione di una delle condizioni sopra stabilite e in mancanza dei requisiti richiesti ai datori di lavoro alla data di presentazione della domanda dell'incentivo, non verrà riconosciuto alcun contributo.

Gli incentivi alla assunzione appena descritti costituiscono aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

13. Bonus di conciliazione

Questa Direttiva persegue principalmente due finalità:

- ridurre il numero delle persone a rischio povertà ed esclusione supportando la persona con azioni di inclusione attiva, contrastando gli ostacoli che impediscono una loro piena partecipazione al mercato del lavoro;
- sostenere la persona nel suo percorso di reinserimento nel mercato del lavoro offrendo l'opportunità di partecipare a interventi mirati e personalizzati.

Con l'intenzione di agevolare specificatamente la partecipazione a esperienze *on the job* nell'ambito dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo, così come previsti nella Azione 1 "Misure di politica attiva del lavoro", si prevede il riconoscimento di un **bonus di conciliazione** per coloro che si trovano ad avere particolari esigenze di assistenza a persone anziane, minori e/o disabili che possono impedire la partecipazione a tale attività.

Il riconoscimento del **bonus di conciliazione**, è previsto per i soggetti che dimostrino di avere responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o affini dei destinatari entro il terzo grado, conviventi e/o non conviventi, secondo i requisiti che seguono:

²⁸ Ai sensi e alle condizioni di quanto previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

- a) minori di età inferiore ai 14 anni (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) per il tempo necessario all'accompagnamento alle strutture, per il tragitto casa-struttura e viceversa, fino a 7,50 € ora/partecipante;
- b) disabile medio o grave o persona non autosufficiente, attestato con certificazione medica idonea, fino a 9,50 € ora/partecipante, da sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000²⁹;
- c) invalido civile con percentuale di invalidità superiore al 33%, attestato con certificazione medica idonea, fino a 9,50 € ora/partecipante, da sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000³⁰;
- d) presenza di persona anziana bisognosa di assistenza con età superiore ad anni 75, fino a 9,50 € ora/partecipante, da sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000³¹.

La documentazione necessaria a comprovare i requisiti deve essere conservata dal beneficiario ed esibita ai verificatori regionali in sede di controllo. In mancanza dei requisiti richiesti o in assenza della documentazione, oltre alle altre conseguenze previste per legge, il beneficiario decadrà dal *bonus*.

Si precisa che il bonus di conciliazione sarà riconosciuto solo se il tirocinante avrà raggiunto la frequenza del 70% del monte ore di tirocinio previsto.

14. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR

Ai sensi dell'art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione), al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, a condizione che siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegate.

In questa Direttiva le spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR sono previste esclusivamente nel caso di apertura di **nuove unità locali e/o** di avvio **nuovi rami d'azienda**³², è possibile prevedere la richiesta di un contributo anche per le tipologie di spesa ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR non superiore al **15%** del contributo pubblico richiesto totale del progetto.

Per ciascuna nuova unità locale (imprese sociali e/o microimprese) e/o spin-off che abbiano come esito nuovi rami d'impresa purché di nuova costituzione, è possibile riconoscere un contributo a valere su FESR pari a un **massimo di 14.000 euro**.

Le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante sono ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR entro i seguenti limiti:

- agevolazione assegnata in misura pari al 70% del costo, al netto dell'IVA, ammesso a contributo per ciascun bene (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220, 00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 700,00);

- acquisizione di beni e servizi effettuata secondo quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi", fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 196/2008 o successivo emanando in materia di acquisizioni di terreni ed edifici, in ogni caso limitatamente all'attestazione del valore di mercato del bene.

²⁹ Il facsimile della dichiarazione sarà reso disponibile con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Lavoro.

³⁰ Vedi nota precedente.

³¹ Vedi nota precedente.

³² L'avvio di nuovi rami d'azienda in seguito a spin-off e/o l'apertura di nuove unità locali deve essere esclusivamente in ambito regionale.

Tipologie di spesa	Massimali spesa	Massimale contributo per singolo progetto
- Spese di registrazione e per prestazioni notarili e per prestazioni di commercialisti relative all'avvio di nuovi rami d'azienda , all'apertura di nuove unità locali , all'incremento del capitale sociale per effetto dell' ingresso di nuovi soci (in percentuale non inferiore al 20%)	Fino ad un massimo di € 5.000,00	non superiore al 15% del contributo pubblico totale del progetto
- Spese promozionali: in particolare, sono ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc...		
Acquisizione immobili	70% del valore imponibile del bene/servizio	
Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in economia)		
Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al periodo del progetto)		
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature		
Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di office automation)		
Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale (escluse autovetture)		
Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle precedenti tipologie (limitatamente al periodo del progetto)		
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti e perizie tecniche		
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate		
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche		

Le spese possono essere riconosciute esclusivamente se sostenute nel seguente periodo di riferimento: dalla data di pubblicazione di questa Direttiva alla data di presentazione del rendiconto di spesa.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute (c.d. "rendicontazione a costi reali"), fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo emanando, qualora applicabile;

Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

Sono escluse:

- le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell'impresa a norme di legge che li rendano obbligatori;
- l'aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei sistemi dell'impresa;
- l'IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento nell'ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013;
- i lavori in economia.

I beni e i servizi devono essere acquisiti mediante una transazione effettuata a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.

In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi, ad esempio da parte di Veneto Sviluppo, particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri

di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l'imprenditore, con i titolari di cariche sociali o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.

La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, qualora :

- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;
- in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del progetto;
- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell'impresa beneficiaria di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del progetto.

Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto.

A tal fine, presso l'impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell'agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici.

15. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi alla occupazione di lavoratori con disabilità e i costi di assistenza fornita a lavoratori svantaggiati

Il Reg. (UE) n. 651/2014 prevede "Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi alla occupazione di lavoratori con disabilità" all'art. 34 e "Aiuti intesi a compensare i costi della assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati" all'art. 35.

In questa Direttiva è previsto, **relativamente ai destinatari con disabilità** coinvolti nel progetto e assunti nel periodo compreso tra l'avvio dell'attività progettuale e la data di presentazione del rendiconto di spesa, il riconoscimento dei costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi per l'adeguamento dei locali. In questo caso l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi che sono ammissibili. Sono riconoscibili un **massimo di 40 ore** dedicate dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità³³. Sono inoltre riconoscibili costi per l'adeguamento dei locali³⁴ o per l'adattamento del posto di lavoro funzionali all'inserimento lavorativo della persona con disabilità nella **misura massima di 4.000,00 €**. Anche in questo caso l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi che sono ammissibili.

In questa Direttiva è inoltre previsto, **relativamente ai destinatari svantaggiati**³⁵ coinvolti nel progetto e assunti nel periodo compreso tra l'avvio dell'attività progettuale e la data di presentazione del rendiconto di spesa, il riconoscimento dei costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza di lavoratori svantaggiati. In questo caso l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi che sono ammissibili. Sono riconoscibili un **massimo di 40 ore** dedicate dal personale esclusivamente all'assistenza di lavoratori svantaggiati³⁶.

16. Valore degli interventi previsti nel PAI

L'ammontare del contributo per gli interventi che saranno stabiliti nel Piano di Azione Individuale (PAI) di ciascun destinatario di questa Direttiva non può superare i **5.500,00 €** a persona.

³³ Tali ore devono essere utilizzate a favore del destinatario disabile entro la data di presentazione del rendiconto di spesa.

³⁴ Si tratta, a titolo d'esempio, di costi sostenuti per l'acquisto di tecnologie assistive e per l'abbattimento di barriere architettoniche.

³⁵ Per le tipologie di svantaggio afferenti a questa direttiva si veda il paragrafo "Destinatari".

³⁶ Tali ore devono essere utilizzate a favore del destinatario svantaggiato entro la data di presentazione del rendiconto di spesa.

Nel computo dei 5.500,00 € sono **inclusi** i costi relativi ai seguenti interventi:

- stesura del Patto di Servizio (PdS) e elaborazione del Piano di Azione Individuale (PAI)
- formazione
- tirocinio di inserimento reinserimento lavorativo
- tirocinio di mobilità Interregionale (inclusa la sussistenza e i costi di viaggio)
- tirocinio di mobilità Transnazionale (inclusa la sussistenza e i costi di viaggio)
- visite di studio
- ricerca attiva
- counseling
- coaching
- action research
- supporto al neo assunto

Nel computo dei **5.500,00 €** sono **esclusi** i costi relativi a:

- indennità di partecipazione
- borsa di tirocinio
- bonus di conciliazione
- seminari
- assistenza/consulenza ai vertici aziendali
- costi riferibili all'uso del FESR o al ricorso agli Aiuti di Stato

17. Finanziabilità delle proposte progettuali

Le Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) sono riferite a territori provinciali.

Sarà approvabile n.1 progetto per provincia pertanto sul territorio regionale saranno approvabili al massimo n.7 progetti.

Ciascun progetto dovrà prevedere un **cofinanziamento privato** pari ad almeno il **20%** del valore del contributo pubblico richiesto.

Ai sensi della presente direttiva:

- ciascun progetto a valere sulle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso potrà essere finanziato per un importo massimo di **€ 800.000**(escluso il cofinanziamento);
- ciascun progetto a valere sulle provincie di Belluno e Rovigo potrà essere finanziato per un importo complessivo massimo di **€ 500.000**(escluso il cofinanziamento).

Aree territoriali di riferimento	n. Progetti approvabili	Taglio progettuale
Provincia di Verona	1	€ 800.000
Provincia di Vicenza	1	€ 800.000
Provincia di Padova	1	€ 800.000
Città metropolitana di Venezia	1	€ 800.000
Provincia di Treviso	1	€ 800.000
Provincia di Belluno	1	€ 500.000
Provincia di Rovigo	1	€ 500.000
Totale finanziabile		€ 5.000.000

Qualora in una o più province, in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

18. Cofinanziamento privato

I progetti di AICT devono prevedere, pena inammissibilità, un contributo privato pari ad **almeno il 20% del valore del contributo pubblico** richiesto.

A titolo di esempio, un progetto il cui contributo pubblico richiesto è pari a 500.000,00 euro dovrà avere un contributo privato pari a almeno 100.000,00 euro; il valore complessivo del progetto sarà quindi pari a 600.000,00 euro.

Costo complessivo di progetto	600.000,00
Contributo pubblico richiesto	500.000,00
Cofinanziamento privato	100.000,00

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rappresentano forme di cofinanziamento per la copertura del 20%:

- le quote eventualmente dovute per gli aiuti di stato;
- il pagamento, sostenuto da soggetti privati con risorse proprie, di indennità di partecipazione aggiuntive o sostitutive a quelle previste per i destinatari dei percorsi di AICT;
- il pagamento di borse di tirocinio operato da soggetti privati, da Fondazioni o da Enti Locali;
- i costi sostenuti da soggetti privati nell'ambito dell'iniziativa progettuale a copertura, anche parziale, di spese per lo start-up di impresa;
- costi relativi ad attività svolte in orario di lavoro da personale dei Servizi di Inserimento Lavorativo delle Aziende del Servizio Sanitario Locale e da personale degli Enti Locali coinvolti nella gestione degli interventi a favore dei destinatari del progetto; potranno essere svolte ore di attività relative alla ricerca attiva, al coaching, al counseling, al supporto al neo assunto riconosciuti nella misura massima del 40% dei rispettivi monte ore previsti.

Il cofinanziamento privato dovrà essere dimostrato attraverso:

- **Documenti attestanti la spesa** quietanzata (fatture, buste paga, notule, ...) corredati da copia dei titoli di pagamento (o altra attestazione, quali ricevute di bonifici effettuati o estratti conto);
- **Quadro** riepilogativo delle spese sostenute tramite cofinanziamento privato con indicati: riferimento al soggetto cofinanziatore, forma del cofinanziamento, classificazione, descrizione, riferimento al destinatario della quota di cofinanziamento, riferimento al documento di spesa.

La proposta progettuale dovrà contenere la chiara esplicitazione dei costi per i quali è richiesto il finanziamento pubblico e la previsione dei costi coperti da altre fonti di finanziamento (risorse aziendali, fondazioni, stanziamenti da parte di Enti pubblici).

Si stabilisce che:

- tutto il cofinanziamento dichiarato alla presentazione del progetto sarà verificato in sede di rendicontazione;
- qualora il cofinanziamento aggiuntivo derivi da stanziamenti pubblici non deve in alcun modo configurarsi come doppio finanziamento a copertura dei costi di attività, servizi e attrezzature già coperte da risorse FSE o FESR;
- a progetto avviato, qualora dovessero essere necessarie delle attività integrative a quelle già contenute nel progetto approvato, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla Sezione competente;
- le eventuali attività integrative non comporteranno in alcun caso una ulteriore assegnazione di risorse rispetto a quelle assegnate in sede di approvazione del progetto.

19. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

È necessario assicurare la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto e alle tipologie di destinatari di questa Direttiva. Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello specifico campo³⁷ relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

In ogni progetto deve essere individuato almeno un **direttore/coordinatore** di progetto che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Sezione Lavoro e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell'attività di **docenza/formazione** queste devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie d'insegnamento.

Le figure coinvolte nelle attività di accompagnamento - **consulenti e operatori dei servizi lavoro accreditati** -

quali la ricerca attiva, il *coaching*, il *counseling* dovranno anch'essi possedere una specifica esperienza professionale. A livello progettuale³⁸ deve essere garantito che, **almeno il 40%** del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di **docenti di fascia senior** (almeno 5 anni di esperienza) e **non più del 20% di fascia junior**. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo. Analoga percentuale dovrà essere garantita per le figure coinvolte nelle attività di accompagnamento.

Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate nell'attività di **Action Research** devono essere coinvolte **figure professionali senior** (almeno 5 anni di esperienza) che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica.

Per quanto attiene alla figura del **tutor** deve essere garantita la presenza di **almeno 1 tutor didattico/organizzativo** per ogni intervento formativo. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione di nuove conoscenze e abilità e/o il rafforzamento di competenze. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'acquisizione degli apprendimenti, relazionandosi con il coordinatore del progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative, dovrà essere garantita la **presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singola edizione/intervento**, verificabile dalle firme di presenza sui registri.

Per quanto riguarda l'attività di tirocinio deve essere garantita la realizzazione di almeno una visita aziendale al mese da parte del tutor in ciascuna impresa presso cui sono inseriti i tirocinanti. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

³⁷ Campo "Figure professionali utilizzate" scheda 4 dell'applicativo regionale APPROVO.

³⁸ Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.

Infine, deve essere individuata almeno **1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate nell'apposito campo³⁹ sin dalla fase di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Sezione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari⁴⁰.

Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati.

In particolare:

- **destinatario**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore ;
- **docente**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per il profilo del consulente di accompagnamento e , limitatamente al 40% del monte ore complessivo, per le funzioni di coordinamento e direzione;
- **consulente action research**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per il profilo del docente;
- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e, limitatamente al 40% del monte ore complessivo, per il profilo di consulente di accompagnamento;
- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza; quest'ultima fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	DOCENTE	CONSULENTE di Accompagnamento	CONSULENTE Action Research	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
DESTINATARIO		I	I		I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		I	I	I	C	C
DOCENTE	I	I		C	C	I	40%

³⁹ Campo "Modalità di valutazione e monitoraggio" scheda 4 dell'applicativo regionale APPROVO.

⁴⁰ DGR 670 del 28 aprile 2015.

CONSULENTE di Accompagnamento	I	I	C		I	40%	I
CONSULENTE Action Research	I	I	C	I		I	I
TUTOR	I	C	I	40%	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	I	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

20. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”.

21. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire **entro le ore 13 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURV**, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l’Applicativo di presentazione progetti

- accesso tramite l’area riservata del portale regionale al link <http://formazione.regione.veneto.it/Approvo> - all’applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; saranno assegnati un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l’applicativo accessibile dall’area riservata del portale regionale e, successivamente, accesso all’applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non consente successive modifiche del progetto.

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento**, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, e accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
 - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in “stato confermato” deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del previsto giorno di scadenza di presentazione dei progetti.

Il passaggio del progetto in “stato confermato”, attraverso l’apposita funzione dell’applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell’invio della PEC, pena l’inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo di presentazione dei progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 13.00 del previsto giorno di scadenza di presentazione dei progetti .

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora il **passaggio in “stato confermato”** avvenga **dopo le ore 13.00** del giorno di scadenza di presentazione dei progetti, il progetto non sarà ammissibile.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, lavoro@pec.regione.veneto.it.

Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “SEZIONE LAVORO - POR FSE – AICT 2.0 – Anno 2016”.

Il messaggio dovrà contenere un **unico allegato**, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato “**Portable Document Format**”, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi⁴¹.

A **ciascuna domanda di ammissione a finanziamento** trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Come previsto dall’Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

⁴¹ Si veda l’art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “ Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l’art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**⁴², ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Sezione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, requisiti dei destinatari, combinabilità delle azioni, ecc.) : 041/2795305 - 5002;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041/279 5331 – 041/279 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it.

Ulteriori informazioni, avvisi, modulistica e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato al Lavoro⁴³.

22. Premialità

Nella valutazione di merito sarà riconosciuta specifica premialità ai progetti che prevedono:

- la partecipazione di imprese socialmente responsabili ossia di imprese che, in base alla griglia di autovalutazione, superano la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale⁴⁴;
- il coinvolgimento tra i destinatari del progetto di oltre il 20% di persone in L. 68/99 e di oltre il 20% persone in articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i..

Si precisa che l'attribuzione dei punteggi premianti sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria, pertanto tali condizioni devono essere opportunamente descritte nella proposta progettuale e devono essere mantenute per tutta la durata dell'attuazione del progetto a pena di revoca del contributo.

23. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

⁴² In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

⁴³ <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori> oppure <http://www.cliclavoroveneto.it/inclusione-sociale>

⁴⁴ La griglia di autovalutazione è pubblicata nel portale www.businessethics.it

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6. rispetto dei massimali e delle prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti nella presente direttiva;
7. numero e caratteristiche dei destinatari;
8. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espone nella presente Direttiva;
9. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
10. conformità con il sistema di accreditamento per la formazione e conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

Parametro 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. <p><u> Criterio premiante</u></p> <p>Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione).</p>	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
		Ottimo	10 punti	
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. <p><u> Criterio premiante</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento tra i destinatari del progetto di oltre il 20% di persone in L. 68/99 e di oltre il 20% persone in articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
Ottimo	10 punti			
Parametro 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
Ottimo	10 punti			
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE		Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
Ottimo	10 punti			
Parametro 5	PARTENARIATO		Livello	

	<ul style="list-style-type: none"> - Rappresentatività della struttura proponente - Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di partner coinvolti 	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
		Ottimo	10 punti	
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello		
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno concluso le attività previste nel PAI stipulato nell'ambito della DGR n. 1151/2013.	0-50%	0 punti	
		51 - 75%	1 punto	
		76 - 100%	2 punti	
	Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n. 1151/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero).			
	Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a un progetto AICT nell'ambito della DGR n. 1151/2013 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo e/o che hanno avviato una impresa.	0 - 5%	0 punti	
		6 -25%	1 punto	
		26 - 50%	2 punti	
51 - 100%		4 punti		
Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n. 1151/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero).				

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "*Grado di realizzazione attività pregressa*".

24. Tempi e esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Sezione Lavoro **entro 30 giorni**⁴⁵ successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo

I suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁴⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

⁴⁵ I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.

⁴⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

Qualora in una o più province, in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

25. Avvio e chiusura dei progetti

I progetti finanziati devono essere avviati **entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria**. I termini per la **conclusione delle attività progettuali** sono definiti in **16 mesi**. Qualora la data prevista per l'avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio sarà posticipato al primo giorno lavorativo.

26. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio è previsto in itinere e a conclusione delle attività progettuali.

1. *Monitoraggio in itinere*: avrà luogo in momenti e occasioni diverse:

- in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Sezione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Sezione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi;

- in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun progetto che presenterà la attività realizzata, i punti forza e le eventuali criticità rilevate, le prospettive a breve e medio termine e le aspettative rispetto alle attività finanziate. Potrà essere proposta anche la partecipazione a workshop tematici da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale appositamente organizzate. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Sezione Lavoro.

2. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore del progetto, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Sezione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Sezione Lavoro. Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:

$$\text{Indice di Realizzazione} = \frac{\text{numero di destinatari che hanno concluso le attività previste nel PAI}^{47}}{\text{numero di destinatari che hanno stipulato un PAI in un progetto AICT}}$$

$$\text{Indice di Efficacia} = \frac{\text{numero di destinatari che hanno ottenuto un inserimento lavorativo}^{48}}{\text{numero di destinatari che hanno partecipato a un progetto AICT}^{47}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Dirigente.

27. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁴⁹, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

28. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi di presentazione, degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 16 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto⁵⁰.

29. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

30. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Sezione Lavoro del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro.

31. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

⁴⁷ Con l'espressione "numero di destinatari che hanno concluso le attività previste nel PAI" si fa riferimento ai destinatari che hanno partecipato ad almeno il 70% delle ore di attività previste nel PAI.

⁴⁸ Con l'espressione "inserimento lavorativo" si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi nel rispetto della normativa vigente. Sono incluse le persone che risultano occupate in seguito ad avvio di nuova impresa.

⁴⁹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

⁵⁰ Fermo restando che la durata di ciascun PAI avrà una durata massima di 8 mesi dall'avvio delle attività stabilite nel PAI.

APPENDICE

Scheda 1 – Ucs per azioni di mobilità transnazionale⁵¹

Stato Membro di destinazione	Parametro Settimanali				Costi Viaggio
	1 Settimana (7 giorni)	4 Settimane (28 giorni)	12 settimane (84 giorni)	24 settimane (168 giorni)	
Austria	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	627	2.132	5.215	8.978	616
Repubblica ceca	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	493	1.676	4.097	7.054	448

⁵¹ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

Scheda 2 – Ucs per azioni di mobilità Interregionale⁵²

Regione italiana (di destinazione)	Sussistenza				Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	12 settimane 60 giorni	24 settimane 120 giorni	
Abruzzo	250	1.000	3.000	6.000	201,59
Basilicata					258,77
Calabria					303,74
Campania					165,55
Emilia Romagna					63,28
Friuli Ven. Giulia					37,29
Lazio					164,98
Liguria					106,22
Lombardia					68,93
Marche					70,06
Molise					194,13
PA Bolzano					96,05
PA Trento					18,98
Piemonte					102,83
Puglia					164,42
Sardegna					248,13
Sicilia					302,84
Toscana					94,92
Umbria					124,92
Valle d'Aosta					154,75

Si specifica che i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo sarà ricavato frazionando il costo settimanale.

⁵² Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

Tabella 5 – Distribuzione della popolazione residente nelle province del Veneto con l'indicazione dell'estensione territoriale e del numero dei comuni. Dati aggiornati al 01/01/2015 (ISTAT).

	Provincia/Città Metropolitana	Popolazione <i>residenti</i>	Superficie <i>km²</i>	Densità <i>abitanti/km²</i>	Numero Comuni
1.	BL Belluno	207.894	3.672,26	57	64
2.	PD Padova	938.296	2.144,15	438	104
3.	RO Rovigo	242.533	1.819,35	133	50
4.	TV Treviso	887.293	2.479,83	358	95
5.	VE <i>Città Metropolitana di VENEZIA</i>	858.198	2.472,91	347	44
6.	VR Verona	923.664	3.096,39	298	98
7.	VI Vicenza	869.718	2.722,53	319	121
	Totale	4.927.596	18.407,42	268	576